

OGGETTO: **Accordo tra i comuni di CEFALÙ e di PIETRAPERZIA per utilizzo a tempo parziale del Dott. G Marino, funzionario direttivo contabile.**

L'anno duemiladiciannove , il giorno ..... del mese di .....,  
TRA

- 1) Il Comune di Pietraperzia rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Antonio Calogero Bevilacqua;
- 2) Il Comune di CEFALÙ rappresentato dal Sindaco pro-tempore Rosario Lapunzina;

Vista la nota del Comune di Cefalù Prot. n 0046043 del 17/01/2019, relativa alla richiesta di utilizzazione, ai sensi dell'art 14 del CCNL 22.01.2004, del Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Gianfilippo Marino per ore 15 settimanali;

Vista la nota del Comune di Pietraperzia Prot. n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ , relativa alla disponibilità della stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art 14 del CCNL 22.01.2004, del Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Gianfilippo Marino per ore 15 settimanali;

Richiamate:

– con delibera di Giunta Municipale n \_\_ del \_\_\_\_\_ il comune di CEFALÙ autorizzava il sindaco pro tempore alla stipula della convenzione con il comune di Pietraperzia per la gestione in convenzione del dipendente Dott. G. Marino ;

- che il Comune di Pietraperzia, con delibera di G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha espresso il proprio assenso e dato positivo riscontro alla richiesta alle condizioni che seguono nel rispetto dell'art 14 del CCNL 22.01.2004;

- che il dipendente dott. Gianfilippo Marino ha dato il proprio informale consenso alla stipula della presente convenzione, che sottoscrive in segno di accettazione e ratifica;

– l'art. 14 del CCNL comparto regioni - enti locali, stipulato in data 22 gennaio 2004, consente e disciplina per tali finalità, l'utilizzo, a tempo parziale, del personale dipendente da altri Enti, per la gestione di personale in convenzione;

- che il citato art. 14 del CCNL del 22.01.2004 disciplina la fattispecie dello scavalco del dipendente presso un Ente diverso da quello del datore di lavoro, previo consenso del lavoratore, per periodi predeterminati e per una parte del lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

- che la convenzione deve in particolare disciplinare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'Ente di appartenenza e l'Ente beneficiario, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Tutto ciò premesso e considerato;

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art.1.** La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art.2. Oggetto e finalità**

Il presente accordo ha per oggetto una forma di collaborazione tra Enti per l'utilizzo , a tempo parziale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL, Comparto Regioni - Enti Locali sottoscritto il 22 gennaio 2004, del Dott. Gianfilippo Marino il quale viene autorizzato a prestare servizio presso il Comune di CEFALÙ per n 15 ore settimanali con decorrenza dal 01/02/2019 al 30/06/2019, periodo rinnovabile previo comunque ulteriore accordo scritto tra le parti;

#### **Art. 3. Orario di presenza**

L'orario di presenza negli Enti verrà concordato con il Comune di Pietraperzia e comunicato al Comune di

CEFALÙ;

#### **Art. 4. Esigenze di Servizio**

Sulla base di effettive e reali esigenze di servizio dei due Enti la prestazione del dott. Gianfilippo Marino potrà essere modificata o utilizzata in regime di flessibilità, previa intesa con lo stesso lavoratore.

#### **Art. 5. Rapporti finanziari**

I due enti si impegnano a garantire una indennità di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 14 comma 4 del C.C.N.L. stipulato per il personale non dirigenziale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali 2002-2005 di € 16.000,00 è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento;

- Il Comune di Pietraperzia, ai sensi dell'art. 14 del CCNL, continuerà ad erogare al Dott. Gianfilippo Marino il trattamento economico e le indennità mensili spettanti, oltre ad eventuali futuri adeguamenti discendenti dalla contrattazione collettiva nazionale, relativamente alla categoria giuridica D3, oltre gli oneri a carico dell'Ente.

- Il Comune di CEFALÙ rimborserà mensilmente al Comune di Pietraperzia l'importo del trattamento economico complessivo fisso mensile, equivalente alle ore di utilizzo in convenzione del dipendente, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Ente e delle varie indennità.

#### **Art.6.- Durata e recesso**

La durata del presente accordo, fissata dalle parti è stabilita, fino al 30/06/2019 e decorrente dalla sottoscrizione dello stesso.

Si potrà procedere al rinnovo o alla modifica, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso con specifiche deliberazioni, da parte degli enti coinvolti.

Ogni Comune potrà recedere unilateralmente, con apposita deliberazione e formale comunicazione all'altro ente, da trasmettere nei successivi otto giorni. Il recesso avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo all'intervenuta comunicazione.

Lo stato giuridico ed economico sono stabiliti sulla base e nel rispetto delle leggi relative al personale dipendente degli enti locali e dai CCNL in vigore.

#### **Art.7.- Ulteriori oneri a carico dell'Ente utilizzatore**

Al personale utilizzato a tempo parziale compete, nel rispetto di quanto dispone l'art. 14, comma 6, del CCNL del 22 gennaio 2004, il rimborso delle spese sostenute per recarsi a prestare servizio presso l'ente di utilizzazione, nei limiti previsti dai commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL 14 settembre 2000, se si avvalgono dei propri mezzi di trasporto.

Le spese rimborsabili, pertanto, sono quelle relative ai viaggi in auto, i rimborsi chilometrici per l'eventuale uso del mezzo proprio.

Si esclude ogni forma di ulteriore compenso o diaria come rimborso spesa.

Tali oneri, previa richiesta ed eventuale esibizione della necessaria documentazione giustificativa, se necessaria, sono posti a carico dell'ente utilizzatore, il Comune di CEFALÙ e versati direttamente al dipendente in convenzione.

Inoltre il comune di Cefalù si Impegna, ai sensi dell'art 17 comma 6 CCNL 21/02/2018 a corrispondere con oneri a proprio carico una maggiorazione dell'indennità di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, pari al 30% della stessa, nonché di riconoscere il 30% della retribuzione di risultato in quota percentuale all'orario prestato (art 14 comma 4 e 7 CCNL 22/01/2017).

#### **Art.8. Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi Comuni, nonché alla normativa vigente.

**Per il Comune di CEFALÙ**  
**Il Sindaco Rosario Lapunzina**

**Per il Comune di Pietraperzia**  
**Il Sindaco Dott Antonio Calogero Bevilacqua**

**Per Accettazione**  
**Dott. Gianfilippo Marino**